

Pistoia, 10/05/2019

A tutti i soci

Oggetto: Le principali novità del “Decreto Crescita”

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.4.2019, n. 100, il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, in vigore dall’1.5.2019, contenente una serie di novità a carattere fiscale, le principali di seguito esaminate.

MAXI-AMMORTAMENTO

È reintrodotta il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a € 2,5 milioni.

È confermata l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 93 e 97, Finanziaria 2016 e pertanto il “maxi ammortamento”:

- non spetta per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - fabbricati e costruzioni;
 - specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- è irrilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ora ISA.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO

È prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti

in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS).

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ESTENSIONE ROTTAMAZIONE-TER ALLE ENTRATE LOCALI/REGIONALI

Gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni), possono disporre l'esclusione delle sanzioni relative alle proprie entrate, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati dal 2000 al 2017 dagli enti / concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/97. Trattasi, di fatto, dell'estensione della "rottamazione-ter" alle entrate locali. In particolare, tali Enti:

- entro il 30.6 (60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto) possono stabilire, "con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse", l'esclusione delle sanzioni dalle predette entrate, prevedendo:
 - numero di rate e relativa scadenza (non oltre il 30.9.2021);
 - modalità di accesso alla definizione agevolata da parte del debitore;
 - termini per presentare l'istanza di definizione;
 - termine entro il quale devono trasmettere ai debitori la comunicazione contenente l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e delle singole rate con la relativa scadenza;
- entro 30 giorni devono dare notizia dell'adozione dell'atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI

Con la riscrittura dei commi da 125 a 129 dell'art. 1, Legge n. 124/2017 è "rivista" la disciplina dell'obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici, prevedendo che:

- a partire dal 2018 i soggetti di cui all'art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all'art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono tenuti entro il 30.6 di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);
- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195, C.c. pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

I predetti obblighi di pubblicazione:

- a partire dall'1.1.2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato). Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile "la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti":
- non sono applicabili nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000.

Le cooperative sociali, oltre all'obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet / portale digitale l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione "Trasparenza" ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purché il soggetto beneficiario indichi l'esistenza degli aiuti "oggetto di obbligo di pubblicazione" nel predetto Registro:

- nella Nota integrativa;

ovvero, in mancanza

- nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Per maggiori informazioni rimane a disposizione l'Ufficio Fiscale.